

CIRCOLARE n. 8 – Agosto 2019

Vado Ligure, li 4 settembre 2019

SOMMARIO

SEZIONE I – NEWS	2
A. NORMATIVA	2
A.1. FINANZA LOCALE	2
A.1.1) Armonizzazione dei sistemi contabili: modifiche	2
A.2. VARIE	3
A.2.1) Aggiornamento della codifica SIOPE per le Autorità di sistema portuale	3
A.2.2) Saggio di interesse per ritardati pagamenti	3
B. PRASSI	3
B.1. I.V.A.	3
B.1.1) Prestazioni sanitarie a soggetti non residenti	3
B.1.2) Corrispettivi telematici: chiarimenti	3
B.1.3) Titoli di viaggio	3
B.1.4) Emissione note di credito	4
B.1.5) Fattura elettronica emessa in nome e per conto del prestatore	4
B.1.6) Definizione agevolata del PVC e rivalsa dell'IVA	4
B.1.7) Gestione post-operativa, sorveglianza e controllo di una discarica per rifiuti: trattamento IVA	5
B.2. IRPEF - SOSTITUTI D'IMPOSTA	5
B.2.1) Proroga dei versamenti	5
B.2.2) Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA): primi chiarimenti	6
B.2.3) Reddito da lavoro dipendente	6
B.2.4) Cedolare secca per le locazioni a canone variabile	6
B.2.5) Docente non residente: regime fiscale	6
B.3. IRAP	7
B.3.1) IRAP amministrazioni statali ed enti pubblici: codice tributo	7
B.4. IMPOSTA DI REGISTRO	7
B.4.1) Imposte di registro e ipocatastali per trasferimento di beni	7
B.5. TRIBUTI LOCALI	7
B.5.1) Dichiarazione IMU-TASI	7
B.6. VARIE	8
B.6.1) Attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate	8
B.6.2) Imposta di bollo per le associazioni sportive	8
B.6.3) Imposta di bollo sui contratti elettronici	8
C. GIURISPRUDENZA	8
C.1. VARIE	8
C.1.1) Clausola penale ex art. 1382 Codice Civile per mancato rispetto dei termini	8
SEZIONE II – FOCUS	9

SEZIONE I – NEWS

A. NORMATIVA

A.1. Finanza locale

A.1.1) Armonizzazione dei sistemi contabili: modifiche

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. concernente l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Le modifiche si sono rese necessarie a seguito delle novità normative che ci sono state nonché per specificare ulteriormente alcune fattispecie. In particolare:


⇒ è stato modificato il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011), per:

- disciplinare la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità;
- definire le modalità di registrazione degli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- adeguare i principi applicati riguardanti l'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali;
- indicare, attraverso un esempio, le scritture contabili riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit);

⇒ è stato aggiornato il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al d.lgs. 118/2011) per adeguarlo al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019;

⇒ sono stati aggiornati gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011) al fine di:

- adeguare le voci di bilancio riguardanti le anticipazioni di liquidità al principio contabile applicato;
- definire i saldi di competenza finanziaria a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali, nel quadro generale riassuntivo e nei prospetti degli equilibri;
- dare una maggiore rilevanza agli elenchi analitici delle quote del risultato di amministrazione vincolate, accantonate e destinate agli investimenti;
- inserire le tabelle contenenti i parametri di deficitarietà strutturale, definite dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – [Decreto 1° agosto 2019](#) – G.U. n. 196 del 22-08-2019). 

A.2. Varie

A.2.1) Aggiornamento della codifica SIOPE per le Autorità di sistema portuale

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale portante modifiche all'allegato A al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2018 concernente codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE da parte delle Autorità di sistema portuali. Le modifiche saranno operative a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – [Decreto 29 luglio 2019](#) – G.U. n. 186 del 09-08-2019). [↗](#)

A.2.2) Saggio di interesse per ritardati pagamenti

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 (come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 192/2012), il saggio di interesse di riferimento a favore dei creditori per il ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali: per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019, il tasso d'interesse di riferimento è pari allo 0,00 per cento. Pertanto, nel periodo 01/07/2019-31/12/2019, si applicano gli interessi di mora nella misura dell'8,00% **(Ministero dell'Economia e delle Finanze – [Comunicato](#) – G.U. n. 183 del 06-08-2019).** [↗](#)

B. PRASSI

B.1. I.V.A.

B.1.1) Prestazioni sanitarie a soggetti non residenti

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non residenti, per la necessità di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti, vige il divieto di emissione della fatturazione elettronica ed altresì il divieto dell'invio dei dati anche nell'ambito dell'esterometro.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 327 del 1° agosto 2019](#)). [↗](#)

B.1.2) Corrispettivi telematici: chiarimenti

In caso di procedura di reso di merce con restituzione del denaro o con il rilascio di un "buono acquisto", l'Agenzia delle Entrate chiarisce che le indicazioni operative di cui alle risoluzioni n. 154/E del 2001 e n. 219/E del 2003 restano valide anche per il "documento commerciale" che viene rilasciato al posto dello scontrino o ricevuta fiscale da coloro che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

(Agenzia delle Entrate – [Principio di diritto n. 21 del 1° agosto 2019](#)). [↗](#)

B.1.3) Titoli di viaggio

Il caso riguarda una situazione in cui la Provincia Autonoma di Bolzano affida ad una società in house progettazione, coordinamento e gestione del sistema tariffario integrato, della gestione dei titoli di viaggio, della rete dei servizi e del sistema di bigliettazione del servizio pubblico, mentre il servizio di trasporto è poi

materialmente reso da aziende concessionarie. Il problema riguarda l'emissione dei titoli di viaggio e la relativa titolarità ai fini Iva. L'Agenzia ritiene che sia legittima l'emissione dei titoli di viaggio integrati direttamente da parte della società in house affidataria, con l'indicazione della propria ragione sociale e del proprio numero di partita IVA, anche se il servizio di trasporto è poi reso dalle aziende concessionarie le quali, fra l'altro, provvedono anche alla vendita del biglietto in nome e per conto della società affidataria.

(Agenzia delle Entrate – [Principio di diritto n. 22 del 1° agosto 2019](#)). ↗

B.1.4) Emissione note di credito

L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito ad una richiesta di interpello concernente una procedura esecutiva rimasta infruttuosa e successiva dichiarazione di fallimento. Secondo l'Agenzia delle Entrate, se a seguito della procedura esecutiva rimasta infruttuosa e prima della dichiarazione di fallimento, è stata emessa una nota di credito ex art. 26, D.P.R. n. 633/72, per recuperare l'IVA, l'operazione non deve essere rettificata. Diverso è il caso in cui la dichiarazione di fallimento sia intervenuta prima dell'emissione della nota di credito: in tal caso la nota di credito per recuperare l'IVA può essere emessa solo con l'approvazione del riparto finale.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 328 del 2 agosto 2019](#)). ↗

B.1.5) Fattura elettronica emessa in nome e per conto del prestatore

Premesso che l'obbligo di emettere la fattura è attribuito al cedente/prestatore del servizio che, sotto la propria responsabilità, può decidere di delegare tale incombenza al cessionario, al committente o ad un terzo, l'Agenzia delle Entrate ricorda che la “firma elettronica qualificata o digitale” è solo una delle modalità con cui l'emittente “assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione” e la sua apposizione, nel caso in cui ci si intenda avvalere di un intermediario, dipende dagli accordi. In particolare:

- ⇒ se l'intermediario si limita a trasmettere allo SDI una fattura predisposta dal soggetto fornitore del bene o servizio, la firma va apposta da quest'ultimo, in quanto agisce nelle vesti dell'emittente;
- ⇒ se, invece, previo accordo con il soggetto fornitore del bene o servizio, è l'intermediario ad aggregare i dati della fattura che trasmette allo SDI, è quest'ultimo ad apporre la propria firma digitale.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 348 del 28 agosto 2019](#)). ↗

B.1.6) Definizione agevolata del PVC e rivalsa dell'IVA

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di adesione alla definizione agevolata di un PVC in cui veniva contestata, tra l'altro, l'omessa fatturazione di operazioni imponibili, è ammissibile la rivalsa sul cessionario della maggiore IVA versata in sede di definizione dal cedente/prestatore; a sua volta, il cessionario/committente potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA corrisposta a titolo di rivalsa. Ciò nonostante l'articolo 60, comma 7, D.P.R. n. 633/72, subordina il diritto di rivalsa ad

un avviso di accertamento o rettifica con pagamento dell'imposta. La definizione agevolata di PVC non configura tale situazione tuttavia la prassi dell'Agenzia si è espressa per una lettura non restrittiva, ma per *ratio*, della norma (ad esempio circolare n. 35/E/13 sull'accertamento con adesione e circolare n. 23/E/17 sulla definizione agevolata delle controversie pendenti) e quindi l'Agenzia ammette ora la rivalsa anche nel caso della definizione di PVC; comunque la rivalsa è esercitabile nel limite dell'importo pagato.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 349 del 28 agosto 2019](#)). ↗

B.1.7) Gestione post-operativa, sorveglianza e controllo di una discarica per rifiuti: trattamento IVA

L'Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello formulato da un Comune e relativo alle attività di gestione post-operativa e di chiusura di una discarica da parte di una società in house per la quale il Comune versa delle somme alla società e ne chiede l'esclusione da IVA. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che sussiste il presupposto soggettivo per una SpA, risponde negativamente ritenendo che il servizio che la Società si impegna a realizzare nei confronti del Comune debba considerarsi rilevante agli effetti dell'IVA intercorrendo tra le parti un rapporto giuridico sinallagmatico.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 363 del 30 agosto 2019](#)). ↗

B.2. IRPEF - Sostituti d'imposta

B.2.1) Proroga dei versamenti

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente al calendario per la rateizzazione dei pagamenti delle somme derivanti dalle dichiarazioni annuali, i cui termini di versamento sono stati prorogati al 30 settembre 2019 dal D.L. n. 34/2019, per i soggetti con codici attività per i quali sono stati approvati gli ISA. Viene innanzitutto precisato che è possibile il versamento in un'unica soluzione, con scadenza al 30 settembre 2019, oppure al 30 ottobre 2019 con maggiorazione dello 0,40%. Per quanto riguarda invece le modalità di pagamento rateale:

- ⇒ per i titolari di partita IVA: pagamento in tre rate, la prima il 30 settembre (senza interessi), la seconda il 16 ottobre (con interessi) e la terza il 18 novembre (con interessi). In alternativa la prima rata il 30 ottobre (con maggiorazione dello 0,40%) e la seconda il 18 novembre (con interessi);
- ⇒ per i non titolari di partita IVA (ma ammessi alla proroga, quali ad esempio i soci di società di persone): pagamento in tre rate, la prima il 30 settembre (senza interessi), la seconda il 31 ottobre (con interessi) e la terza il 2 dicembre (con interessi). In alternativa prima rata il 30 ottobre (con maggiorazione dello 0,40%), la seconda il 31 ottobre (senza interessi) e la terza il 2 dicembre (con interessi).

Viene infine ricordato che i contribuenti che hanno scelto di non usufruire della proroga possono avvalersi degli ordinari piani di rateazione e quindi versare entro il 30 settembre 2019 le prime quattro rate senza interessi oppure, per chi si avvale del

pagamento differito di 30 giorni (maggiorazione 0,40%), le prime tre rate senza maggiorazione ed interessi.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 71 del 1° agosto 2019](#)). ↗

B.2.2) Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA): primi chiarimenti

A seguito dell'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare contenente i primi chiarimenti in merito alla loro applicazione. In particolare, nel documento l'Agenzia ripercorre la normativa che ha portato all'introduzione degli ISA, focalizzando il contenuto su:

⇒ finalità, elaborazione, applicazione, cause di esclusione;

⇒ approvazione e contenuto delle note tecniche e metodologiche allegate ai D.M.

La Circolare riporta altresì una serie di risposte a quesiti, pervenute all'Amministrazione Finanziaria, in relazione a diversi aspetti correlati all'applicazione degli ISA.

(Agenzia delle Entrate – [Circolare n. 17 del 2 agosto 2019](#)). ↗

B.2.3) Reddito da lavoro dipendente

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello riguardante una società-datore di lavoro che fornisce ai propri dipendenti un servizio gratuito di monitoraggio dei dati personali sensibili al fine di evitare furti di identità e simili. La società chiede la possibilità di non tassare il servizio in questione come reddito in natura poiché il sistema è comunque attivo nell'interesse del datore di lavoro. L'Agenzia richiama preliminarmente la circolare n. 326/E/97 (par. 2.1) in tema di rilevanza fiscale o meno delle assicurazioni stipulate dal datore ove vengono indicate come imponibili le polizze sanitarie, vita e infortuni ed extraprofessionali e non imponibili, invece, quella per infortuni professionali dove il datore di lavoro rischierebbe di dover risarcire in proprio. Fatta questa debita premessa, considerato che il furto di identità, e specialmente delle credenziali di accesso al sistema aziendale, è di chiaro interesse per il datore di lavoro, l'Agenzia conclude per la non imponibilità di tali redditi in natura.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 77 del 12 agosto 2019](#)). ↗

B.2.4) Cedolare secca per le locazioni a canone variabile

L'Agenzia delle Entrate ritiene applicabile il regime della cedolare secca anche per le locazioni di immobili in cat. C/1 il cui contratto prevede una quota fissa più una quota percentuale sul fatturato annuo del conduttore. Secondo l'Agenzia, infatti, non si tratta di applicazione di aumento ISTAT bensì di una modalità di determinazione del canone preconcordata liberamente dalle parti.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 340 del 23 agosto 2019](#)). ↗

B.2.5) Docente non residente: regime fiscale

Per il docente universitario fiscalmente residente all'estero che ha un incarico di lavoro autonomo in Italia, è applicabile, al ricorrere delle condizioni di assenza di

sede fissa in Italia, l'articolo 14 della Convenzione OCSE (nel caso specifico Convenzione Italia-Germania).

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 352 del 29 agosto 2019](#)). ↗

B.3. IRAP

B.3.1) IRAP amministrazioni statali ed enti pubblici: codice tributo

Dopo che l'articolo 4-quater, comma 3, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha soppresso l'obbligo di versamento dell'IRAP retributiva con bollettino di c/c postale, l'Agenzia delle Entrate precisa che il versamento degli acconti mensili dovrà avvenire a mezzo F24 normale utilizzando il codice tributo "3858", denominato "IRAP - versamento mensile – art. 10-bis, comma 1, D.Lgs. 446/97". Rimangono invece invariate le regole per le Amministrazioni che utilizzano il modello F24EP.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 75 del 9 agosto 2019](#)). ↗

B.4. Imposta di registro

B.4.1) Imposte di registro e ipocatastali per trasferimento di beni

L'Agenzia delle Entrate sancisce l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in caso di trasferimenti di beni effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti no-profit appartenenti alla medesima struttura organizzativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 737, Legge 27 dicembre 2013 n. 147. L'Agenzia richiama anche la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, ove è stato chiarito che l'applicazione in misura fissa trova applicazione, ad esempio, per le operazioni di riorganizzazione volte all'accorpamento di strutture provinciali, facenti capo ai medesimi enti, in strutture regionali, o per l'accorpamento di unità territoriali di federazioni di categoria. Peraltro, l'art. 82, comma 3, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore") prevede che per le operazioni di fusione poste in essere tra Enti del Terzo Settore ("ETS"), le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 342 del 23 agosto 2019](#)). ↗

B.5. Tributi locali

B.5.1) Dichiarazione IMU-TASI

Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che il nuovo termine del 31.12 per la presentazione delle dichiarazioni IMU-TASI non si applica anche alla TARI, pur essendo la stessa parte integrante dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Pertanto, il termine di presentazione della dichiarazione TARI rimane fermo al 30 giugno o al diverso termine stabilito dal comune nell'ambito dell'esercizio della propria potestà regolamentare.

(Ministero dell'Economia – Dipartimento delle Finanze – [Risoluzione n. 2/DF del 6 agosto 2019](#)). ↗

B.6. Varie

B.6.1) Attività di controllo dell'Agazia delle Entrate

L'Agazia delle Entrate ha pubblicato una circolare contenente gli indirizzi operativi e le linee guida per le attività di prevenzione e contrasto all'evasione e sull'attività relativa alla consulenza, al contenzioso e alla tutela del credito erariale. Particolarmente importanti, per queste finalità, sono alcune nuove fonti di dati quali, ad esempio, la fatturazione elettronica, la trasmissione dei corrispettivi in via telematica e le informazioni acquisite nell'ambito della cooperazione internazionale.

(Agazia delle Entrate – [Circolare n. 19/E dell'8 agosto 2019](#)). 

B.6.2) Imposta di bollo per le associazioni sportive

L'Agazia delle Entrate ha chiarito che per le associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI opera l'esenzione dall'imposta di bollo ex articolo 27-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, anche per le ricevute rilasciate agli associati e per gli estratti conto bancari.

(Agazia delle Entrate – [Risposta n. 361 del 30 agosto 2019](#)). 

B.6.3) Imposta di bollo sui contratti elettronici

L'Agazia delle Entrate ha risposto ad un interpello concernente il mancato assolvimento dell'imposta di bollo, emerso nel corso di una verifica, su contratti stipulati attraverso il mercato elettronico CONSIP. L'Agazia preliminarmente ricorda la solidarietà delle parti in caso di mancata corresponsione da parte del fornitore; tuttavia, poiché nel caso specifico si tratta di contratti sottoscritti nel 2014 e 2015 che hanno esaurito i loro effetti giuridici, opera il termine di decadenza triennale ex art. 37, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642. Il citato articolo 37, tuttavia, stabilisce che *“l'intervenuta decadenza tuttavia non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri (...) senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso”*.


(Agazia delle Entrate – [Risposta n. 360 del 30 agosto 2019](#)). 

C. GIURISPRUDENZA

C.1. Varie

C.1.1) Clausola penale ex art. 1382 Codice Civile per mancato rispetto dei termini

Secondo la Corte di Cassazione, nel caso in cui la violazione del termine fissato per la consegna delle opere da parte dell'appaltatore sia dipesa (anche) dallo svolgimento di opere supplementari rispetto a quelle preventivate in sede contrattuale poiché il committente ha richiesto importanti variazioni del progetto, il termine e la penale per il ritardo originariamente pattuiti vengono meno e, affinché la penale conservi efficacia, occorre che le parti fissino un nuovo termine.

(Corte di Cassazione – [Ordinanza n. 21515 del 20 agosto 2019](#)). 

SEZIONE II – FOCUS

La prova per le cessioni intracomunitarie

Il 1° gennaio 2020 entrerà in vigore il regolamento Ue 1912/18 e sono quindi gli ultimi mesi per chi opera nel mercato intraunionale per verificare i documenti di prova delle cessioni intracomunitarie.

Il regolamento Ue 1912/18 ha individuato documenti da cui si presume che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro a un altro Stato membro.

Infatti, le cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 41 del decreto legge 331/93 – non imponibili – necessitano di avere la prova del trasporto della merce presso altro Stato membro. Sino ad ora, per le cessioni intraunionali, la prova della non imponibilità in capo al fornitore non era determinata per legge, sicché nei vari Stati si sono manifestati diversi orientamenti. Con riferimento al panorama nazionale, si è fatto riferimento alle interpretazioni (confronta risoluzioni 345/07 e 477/08) che, sostanzialmente, hanno individuato come prova primaria il documento di trasporto CMR, per tutte le spedizioni via terra; ovvero i documenti di trasporto tipici (AWB, B/L) per il trasporto aereo e nave. Tali prove devono essere monitorate e richieste, in primis ai clienti, nelle ipotesi di cessione EXW, ossia franco fabbrica/franco magazzino; quando, invece, il trasporto è a cura del fornitore, la prova deve essere richiesta allo spedizioniere incaricato.

Il legislatore unionale è intervenuto sul tema con il citato regolamento Ue 1912/18, in cui ha fornito un elenco di documenti considerati validi come prova dell'avvenuta cessione intraunionale, in quanto atti a dimostrare che i beni sono stati spediti o trasportati dallo Stato membro di origine a quello di destinazione.

Criticità

Tuttavia, se è vero che l'individuazione puntuale della documentazione a supporto per la prova della cessione intraunionale costituisce un elemento di certezza in merito all'onere probatorio, è anche vero che costituisce un vincolo per il cedente nel reperire l'esatta documentazione richiesta dalla norma.

In questo contesto, si pone peraltro un problema applicativo sulla corretta gestione della documentazione dettagliatamente individuata nel regolamento Ue che il cedente deve essere in grado di reperire per evitare il rischio di veder disconosciuta l'operazione di cessione intraunionale qualora lo stesso non fosse in possesso della prova dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato.

Procedura

In realtà, se approcciato attivamente e con anticipo, il sistema normativo fornisce all'operatore strumenti di certezza sino ad ora non individuati dalla norma, che consentono definizioni preventive e in sicurezza di temi che, in alternativa, rischiano di tramutarsi in oneri, in termini di imposta e sanzionatori, molto gravosi.

Peraltro, anticipando di fatto il legislatore, l'agenzia delle Entrate, con la risposta 100/2019, ha già dato pieno riconoscimento alle indicazioni fornite con il citato regolamento 1912/18/Ue. Infatti, la risposta, oltre a ripercorrere la giurisprudenza

unionale e la prassi amministrativa interna in materia, per la prima volta richiama le nuove prescrizioni imposte a tutti gli operatori dell'Ue regolamento unionale.

Preliminarmente, occorre ricordare che entrambi gli operatori – cedente e cessionario – devono essere soggetti passivi di imposta in due diversi stati membri della Ue e che la cessione deve avvenire a titolo oneroso.

I beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro.

La presunzione di spedizione o trasporto fuori dello Stato opera se il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed è in possesso di almeno due dei seguenti documenti:

- Documento o lettera CMR riportante la firma
- Polizza di carico
- Fattura di trasporto aereo
- Fattura emessa dallo spedizioniere

rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

Oppure se è in possesso di uno qualsiasi dei precedenti singoli elementi in combinazione con uno dei seguenti:

- Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni
- Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. notaio) che confermano l'arrivo dei beni nello Stato UE di destinazione

- Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato.

Alternativamente ancora, la dimostrazione è possibile con dichiarazione scritta dell'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione scritta deve contenere:

- la data di rilascio
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente
- la quantità e la natura dei beni
- la data e il luogo di arrivo dei beni
- l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente. [!\[\]\(13b6bdd0ca077c333d50231f1443cb1d_img.jpg\)](#)